



Seduta del

9 febbraio 2026

Comunicato il

11 febbraio 2026

Protocollo n.

94/2026

Incarico Crameri

concernente l'adeguamento delle basi giuridiche per le carte dei pericoli e le zone di pericolo

Risposta del Governo

In merito al punto 1: per quanto riguarda i pericoli naturali, nell'art. 28 della legge cantonale sulle foreste (LCFo; CSC 920.100) vengono menzionati l'impiego e i compiti delle commissioni di pericolo (CP) e viene disciplinato il piano delle commissioni di pericolo (PCP). Il PCP *vincolante per le autorità* deve essere trasferito nella pianificazione dell'utilizzazione (PU) *vincolante per i proprietari*. Questa regolamentazione dell'obbligatorietà è insoddisfacente, tanto più che gli obblighi di fatto e indiretti (derivanti da responsabilità e rischi di responsabilità in singoli casi) si manifestano anticipatamente, ossia già con l'accertamento di un pericolo. Quando devono prendere decisioni nel singolo caso, le autorità non possono ignorare i fatti e le conoscenze di cui già dispongono. In caso contrario vi sono conseguenze. Conformemente all'art. 31 cpv. 3 LCFo, l'elaborazione delle basi per la valutazione dei potenziali pericoli e dei rischi legati ai pericoli naturali nonché la valutazione dei rischi sulla base di matrici degli obiettivi di protezione e l'indicazione di possibili provvedimenti avvengono da parte del Cantone ovvero dell'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP). Quindi l'UFP deve allestire carte dei pericoli ancora prima che i pericoli naturali vengano valutati dalla CP e fissati nel PCP (e pertanto anche molto prima che il PCP venga trasferito nella PU). Queste carte vengono pubblicate nel SIG (consultabile su www.geogr.ch) e comunicate ai comuni. Già la carta dei pericoli, come sopra menzionato, produce effetti e obblighi indiretti, senza che ciò sia esplicitamente disciplinato dalla legge. Le autorità competenti, ad es. in caso di domande di costruzione, sono infatti tenute d'ufficio ad accertare la fattispecie in modo corretto e completo. Se un'autorità ignora le indicazioni che scaturiscono da una carta dei pericoli disponibile, agisce in modo rischioso, eventualmente facendo errori e può di conseguenza essere ritenuta responsabile. Questo vale anche se i risultati della carta dei pericoli non sono ancora confluiti nel PCP e nemmeno nella PU. Tale posizione viene sostenuta anche dalla Confederazione nelle sue raccomandazioni «La pianificazione del territorio e i pericoli

naturali» nonché dalla piattaforma nazionale Pericoli naturali (PLANAT) nel promemoria «Le carte dei pericoli dal punto di vista giuridico». Inoltre, non appena è disponibile una valutazione dei pericoli aggiornata, l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) esclude ad es. nel caso di nuovi edifici (o in caso di investimenti sostanziali) il rischio specifico dall'assicurazione (fatta salva l'attuazione di misure di protezione). Gli effetti indiretti vincolanti per le autorità e per i proprietari sorgono pertanto contemporaneamente alla constatazione dell'esistenza di un pericolo, di regola con l'accertamento operato mediante le carte dei pericoli. Il Governo è però disposto a esaminare la regolamentazione concernente il carattere vincolante della LCFO, e ciò nel quadro della revisione della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) da eseguire in ogni caso a seguito dell'incarico Kocher concernente la revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC) e dell'incarico Cramerli concernente l'accelerazione delle procedure per il rilascio della licenza edilizia.

In merito al punto 2: l'art. 38 LPTC contiene prescrizioni edilizie per le zone di pericolo (ZP) 1 e 2 (rosso e blu). Esse valgono all'interno e al di fuori delle zone edificabili. Nel quadro dell'attuazione dell'incarico Dürler concernente la distinzione tra attività estiva e attività invernale nella zona di pericolo 1 nella legge cantonale sulla pianificazione del territorio, con la revisione dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) con effetto al 1° luglio 2023 è già stato fatto un passo verso il punto 2 dell'incarico in oggetto. Resta da chiarire se sussistano ulteriori possibilità. Il Governo è disposto a esaminare anche le corrispondenti prescrizioni edilizie nel quadro dell'imminente revisione della LPTC.

Va osservato che il Cantone, nonostante la sua topografia, per i fabbricati registra una bassa quota di danni causati dalla natura, ciò che a sua volta comporta premi dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) vantaggiosi. Uno dei motivi è costituito dall'elevato effetto preventivo esercitato dalle misure di protezione necessarie per edifici nelle ZP 1 e 2.

In base a quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere il presente incarico.



In nome del Governo

Il Presidente:

Martin Bühler

Il Cancelliere:

Daniel Spadin